

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 28 SETTEMBRE 2011

N. 150



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2011, n. 1890

Cont. 1258/11/SH - Corte Costituzionale - Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri c/ Regione Puglia. Impugnazione per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 1, art. 5 e art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia del 20 giugno 2011, n. 11. Nomina di difensore.

Pag. 27543

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2011, n. 1893

Cont. 1315/11/SI - Corte Costituzionale - Ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale della Legge n. 111/2011 in tema di organizzazione scolastica - Nomina prof. avv. Nicola Colaiani.

Pag. 27544

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2011, n. 1896

Cont. 1190/10/FO - Competenze a saldo a favore dell'Avv. Cosimo Luperto difensore R.P. a seguito Atto di precetto -Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 27545

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2011, n. 1897

Cont. 2669/03/RM - Tribunale di Bari Sezione Penale - R.P. c/ +2 (I° grado Rito ordinario) - Competenze professionali Prof. Avv. Giuseppe SPAGNOLO, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 27547

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2011, n. 1898

Cont. 2669/03/RM - Tribunale di Bari - R.P. c/ - Giudizio civile (Merito): Azione per risarcimento danni da reato - Competenze professionali Prof. Avv. Giuseppe SPAGNOLO, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 27548

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2011, n. 1899

Cont. 961/11/GA - Avv. Pietro Quinto c/ R.P. (colleg. cont. 37/94 Reg. R.: Cons. Stato -Fase cautelare) - R.P. c/ Comune Lecce) - Competenze professionali Avv. Pietro QUINTO (Studio Assoc.), difensore Regione, seguito D.I. n° 450/2011 Trib. Lecce - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 27550

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2011, n. 1904

Cont. n. 1027/11/SI (rif. cont. n. 2218/01/SI) Tribunale di Lecce - Sig. C.G. c/ Regione Puglia. Ratifica incarico in sanatoria e pagamento competenze a legale esterno, Avv. Daniela Piccione, difensore Regione a seguito D.I. n. 186/11 del G. di P. di Nardò. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 27552

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2011, n. 1980

Cont. n. 39/2011/BU. Consiglio di Stato - Roma -. S.A./ Regione Puglia, Comune di Otranto ed altri. Proposizione appello avverso la sentenza n. 1210/2011 del TAR Puglia - Sede di Lecce - I Sezione -. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Pag. 27554

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2011, n. 1987

Cont. 429/11/SH - TAR Lazio - Ricorso AATO CALORE IRPINO c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio. - Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Luca Alberto Clarizio.

Pag. 27555

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2011, n. 1988

Cont. 1202/011/CA. TAR Lecce. N.N. c/ Regione Puglia Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo Prof. Nicola Colaiani e avv. Sabino Persichella.

Pag. 27556

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2011, n. 2019

Cont. n. 1249/09/DL-BU. Consiglio di Stato - Roma -. Vetreria O. di M.E. SRL/ Regione Puglia - Comune di Trani -. Proposizione appello avverso la sentenza n.4286/2010 del TAR Puglia - Sede di Bari -. Ratifica incarico difensori legali interni, avv.ti Sabina O. di LECCE e Anna BUCCI.

Pag. 27557

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2011, n. 2020

Cont. n. 55/09/DL-BU. Consiglio di Stato - Roma -. M.G./ Regione Puglia - Comune di Trani -. Proposizione appello avverso la sentenza n.4272/2010 del TAR Puglia - Sede di Bari -. Ratifica incarico difensori legali interni, avv.ti Sabina O. di LECCE e Anna BUCCI.

Pag. 27558

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2011, n. 2021

Cont. n. 1019/09/DL-BU. Consiglio di Stato - Roma -. M.F./ Regione Puglia - Comune di Trani - Provincia di Bari. Proposizione appello avverso la sentenza n. 4274/2010 del TAR Puglia - Sede di Bari -. Ratifica incarico difensori legali interni, avv.ti Sabina O. di LECCE e Anna BUCCI.

Pag. 27560

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2011, n. 2022

Cont. n. 1011/09/DL-BU. Consiglio di Stato - Roma -. M.I/ Regione Puglia - Comune di Trani - Provincia di Bari. Proposizione appello avverso la sentenza n.4278/2010 del TAR Puglia - Sede di Bari -. Ratifica incarico difensori legali interni, avv.ti Sabina O. di LECCE e Anna BUCCI.

Pag. 27561

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2011, n. 2023

Cont. n. 978/09/DL-BU. Consiglio di Stato - Roma -. F.M.P.-F.E./ Regione Puglia - Comune di Trani -. Proposizione appello avverso la sentenza n. 4275/2010 del TAR Puglia - Sede di Bari -. Ratifica incarico difensori legali interni, avv.ti Sabina O. di LECCE e Anna BUCCI.

Pag. 27562

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2011, n. 2024

Cont. n. 35/09/DL-BU. Consiglio di Stato - Roma -. Il Nido della Felicità srl/ Regione Puglia- Comune di Trani -. Proposizione appello avverso la sentenza n. 4270/2010 del TAR Puglia - Sede di Bari -. Ratifica incarico difensori legali interni, avv.ti Sabina O. di LECCE e Anna BUCCI.

Pag. 27563

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2011, n. 2025

Cont. n. 560/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. Dott. M.F. M. srl, S. srl / Comune di Grottaglie e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Pag. 27565

Questo BURP è stato modificato, su istanze formulate da parte dell'interessato e acquisite al prot. n. 628875/2024 e successiva nota prot. n. 129998/2025, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), nel testo della D.G.R. n. 1898 del 13/09/2011 e della D.G.R. n. 1897 del 13/09/2011, con l'inserimento di opportuni oscuramenti dei dati personali, in applicazione della vigente normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il Bollettino Ufficiale resta conforme, in ogni altra sua parte, all'originale.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2011, n. 1890

Cont. 1258/11/SH - Corte Costituzionale - Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri c/ Regione Puglia. Impugnazione per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 1, art. 5 e art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia del 20 giugno 2011, n. 11. Nomina de difensore.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue il V.P. Capone:

Con ricorso ex art.127, notificato alla Regione Puglia in data 10.08.2011, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t., ha proposto impugnativa per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, dell'art. 5 e dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia del 20 giugno 2011, n. 11, pubblicata nel B.U.R. Puglia del 20 giugno 2011, n. 96, recante "Gestione del servizio idrico integrato - Costituzione dell'Azienda Pubblica Regionale - Acquedotto Pugliese (AQP)" per violazione degli artt. 3, 51, 97, e 117, commi 1, 2., lett.e) ed s), e 3, Cost.

Considerato l'interesse della Regione Puglia alla conferma della legittimità costituzionale della legge regionale innanzi richiamata, si ritiene di dover resistere dinanzi alla Corte Costituzionale e di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia il Prof. avv. Nicola Colaiani.

"Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia".

(valore della controversia: indeterminabile di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate; Settore di Spesa: Risorse Naturali.)

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. 28/2001

Per i compensi professionali, spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di resistere al ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art.2, comma 1, dell'art.5 e dell'art.9, comma 1, della legge della Regione Puglia del 20 giugno 2011, n.11, pubblicata nel B.U.R. Puglia del 20 giugno 2011, n.96, recante "Gestione del servizio idrico integrato - Costituzione dell'Azienda Pubblica Regionale - Acquedotto Pugliese (AQP)".
- di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia il Prof.avv. Nicola Colaiani;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2011, n. 1893

Cont. 1315/11/SI - Corte Costituzionale - Ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale della Legge n. 111/2011 in tema di organizzazione scolastica - Nomina prof. avv. Nicola Colaiani.

Il Presidente, sulla base dell'attività espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

L'art. 19, commi quarto e quinto del D.L. 6 luglio 2011 n.98, convertito in legge n.111/2011, dispone:

“4. Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.”

L'attuazione di una così radicale riforma incide sull'offerta formativa, sulla programmazione e sul dimensionamento della rete scolastica.

Con le disposizioni in oggetto, le Regioni vengono, di fatto, private del ruolo primario nell'istruzione e nell'organizzazione delle scuole, che rappresenta senz'altro l'aspetto più rilevante nell'ambito della programmazione e dell'organizzazione della rete scolastica. Va a questo punto evidenziato che le Regioni erano già titolari di dette competenze

a seguito del decreto legislativo n.112 del 1998 e, in particolare, con riferimento alle funzioni di “programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale” (art. 138, comma 1, lett. A), di “programmazione della rete scolastica” (art. 138 comma 1 lett. B), di “contributi alle scuole non statali” (art. 138 comma 1 lett c) e di formazione professionale (art. 143).

Le disposizioni, per i profili qui in rilievo, rappresentano pertanto un inammissibile passo indietro rispetto alle prerogative riconosciute alle Regioni e ciò rende evidente la violazione delle attribuzioni regionali di cui all'art. 117 della Costituzione in materia di istruzione.

Tanto premesso, ravvisata la necessità di sollevare davanti la Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della **Legge n. 111/2011**, si propone che la Giunta Regionale provveda a nominare a difesa e rappresentanza della Regione Puglia l'Avvocato Capo dell'Avvocatura, prof. Avv. Nicola Colaiani.

(Valore della controversia: indeterminabile di straordinaria importanza - Settore di spesa: Diritto allo Studio).

Si dà atto che il mandato è conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione G.R. n.3566 del 31/7/1998.

“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M. E I.”.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1 febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, visto la D.G.R. n.770/02, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrando nelle competenze della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della D.G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal legale interno responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di confermare quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente trascritto;

Di sollevare davanti la Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art.19 commi 4 e 5 del D.L. 6.7.2011 n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011 n.111 in riferimento dell'art.117 comma 3 della Costituzione e di nominare a difesa e rappresentanza della Regione Puglia il prof. avv. Nicola Colaiani.

Di conferire il relativo incarico difensivo al legale interno alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli Avvocati dell'Avvocatura regionale e dalla circolare applicativa.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2011, n. 1896

Cont. 1190/10/FO - Competenze a saldo a favore dell'Avv. Cosimo Luperto difensore R.P. a seguito Atto di precetto -Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La R.P. ha conferito all'Avv. Cosimo Luperto mandato di rappresentanza e difesa, al fine di costituirsi nel giudizio di appello innanzi al C.d.S. avverso la sentenza TAR Lecce n. 835/1995.

A conclusione dell'attività svolta nell'interesse della Regione, l'Avv. Luperto ha provveduto a richiedere il pagamento delle competenze professionali dovutegli.

Essendo rimasti senza riscontro i solleciti di pagamento, l'avv. Luperto notificava alla Regione Puglia, in data 29/1/04, atto di citazione proposto innanzi al Tribunale di Bari.

Il Giudice adito, con sentenza n. 117/07, accoglieva la domanda e, per l'effetto condannava la Regione Puglia al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva € 9.948,85 oltre interessi e spese di giudizio.

Detta sentenza veniva notificata alla Regione munita di formula esecutiva e, trascorsi i termini di legge, veniva promosso Atto di precetto.

Seguiva la procedura di pignoramento presso terzi.

Con avviso di liquidazione d'imposta, notificato in data 21/10/2009, veniva intimato all'avv. Luperto il pagamento della complessiva somma di € 210,00=quale imposta di registro relativa alla richiamata sent.117/07 del Tribunale di Bari.

Atteso che in detta sentenza veniva stabilita la refusione delle spese di giudizio in favore dell'attore, l'avv. Luperto, con fax del 27/10/09 chiedeva il versamento, in suo favore, dell'importo suddetto, al fine di adempiere alla propria obbligazione.

Nonostante detta richiesta risultasse senza riscontro, l'Avv. Luperto provvedeva, comunque, al pagamento di detta imposta e, con raccomandata del 28/12/09, il medesimo legale comunicava alla R.P. l'avvenuto versamento dell'imposta di registro, richiedendo il pagamento del relativo importo.

Avendo avuto esito negativo anche tale sollecito, l'avv. Luperto ha intentato la procedura monitoria.

Pertanto, in data 27/1/2011, è stato notificato il D.I. n. 1937/2010 munito di formula esecutiva con il quale il Giudice di Pace di Bari ha intimato alla R.P. di pagare in favore dell'avv. Luperto, la somma di € 210,00 (sorte capitale), oltre interessi, nonché le spese della procedura monitoria.

Non avendo provveduto la Regione al pagamento delle somme indicate in D.I., in data 28/6/2011 l'avv. Luperto ha notificato Atto di precetto, per l'importo di € 696,71.

Con successivo Fax del 13/7/2011 l'avv. Luperto ha trasmesso prospetto riepilogativo delle competenze dovutegli a saldo, quantificate in complessivi € 752,01 (di cui € 210,00 per sorte Capitale, € 3,65 per Interessi ed € 538,36) per spese e competenze a seguito D.I. più precetto).

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 752,01, al lordo di ritenuta, nei confronti del legale officiato ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2011 - limitatamente alla sorte capitale 6.210,00 in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia regionale della Corte dei Conti, con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009 del 15/04/2009, nonché alla conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 6.752,01, relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede, limitatamente alla sorte capitale pari ad € 210,00, mediante variazione compensativa del bilancio da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del cap. 1312 del bilancio regionale;
- l'ulteriore spesa di € 3,65 per interessi e di € 538,36 per spese e competenze a seguito D.I. + Precetto viene finanziata con imputazione ai capitoli 1315 e 1317;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 752,01 (al lordo della ritenuta d'acconto) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione ai predetti capitoli;

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate:

- di condividere e fare propria la relazione del Presidente che si intende, qui integralmente trascritta;
- di riconoscere il debito fuori bilancio pari alla somma di € 752,01; al lordo di ritenuta d'acconto a titolo di pagamento a saldo competenze professionali a favore dell'avv. Cosimo Luperto;
- di provvedere al finanziamento della suddetta spesa, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2011, n. 1897

Cont. 2669/03/RM - Tribunale di Bari Sezione Penale - R.P. c/ (I° grado Rito ordinario) - Competenze professionali Prof. Avv. Giuseppe SPAGNOLO, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con delibera n. 1709 del 21.11.2003 la G.R. autorizzava la costituzione di parte civile della Regione Puglia nel proc. pen. n. 48/11 R.G.P.M. a carico di

, tutti imputati di associazione per delinquere e truffa aggravata e continuata in danno della Regione Puglia. All'udienza preliminare del 25.11.2003 innanzi al G.U.P. presso il Tribunale di Bari (dott. G. Leonardi), la Regione Puglia, tramite l'avvocato del libero Foro, Giuseppe Spagnolo (incaricato con la citata delibera n. 1709/2003), si costituiva parte civile nei confronti di tutti i predetti imputati;

Al termine delle udienze preliminari del 1° marzo, 2 marzo e 8 marzo 2004 il G.U.P. emetteva sentenza di patteggiamento nei confronti del

, sentenza con rito abbreviato nei confronti di

e decreto di rinvio a giudizio nei confronti di

, innanzi alla Seconda Sezione penale del Trib. di Bari per l'udienza del 6/10/2004.

Con determinazione dirigenziale n. 181 del 20/3/2009 si è provveduto a liquidare le competenze relative alla predetta attività svolta, con riferimento alle Fasi di Patteggiamento e del Rito Abbreviato.

Il rito ordinario, invece, proseguiva a carico di per circa tre anni e si concludeva con sentenza n. 1164/2007 del

13/7/2007 con la quale il Tribunale di Bari II Sez. Penale - condannava alla pena di anni 4 di reclusione nonché al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese di costituzione e difesa di parte civile in favore della Regione Puglia liquidandole in € 7.500,00 oltre accessori di legge e tariffa.

Con lettera datata 19/9/2007 l'avv. Spagnolo ha chiesto il pagamento delle competenze professionali relativamente all'attività svolta nel giudizio ordinario di I° grado nei confronti del solo

, (conclusosi favorevolmente per la Regione con vittoria di spese) presentando apposita nota specifica calcolata in complessivi € 10.536,80 (comprensivi di IVA e CAP).

A seguito della rettifica della precedente specifica, comunicata dal prefato legale in data datata 20/7/2011 e constatato che la parcella è stata redatta conformemente alle condizioni di conferimento incarico in regime di convenzione, l'importo dovuto a titolo di competenze professionali è stato determinato in complessivi € 7.584,41.

La liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € **7.584,41** per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Giuseppe Spagnolo, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 7.584,41 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del
Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. “Liquidazione spese legali” e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammon-
tante ad € 7.584,41, per pagamento competenze
dovute per l'attività professionale svolta dal
prof. avv. Giuseppe Spagnolo;
3. di provvedere al finanziamento della spesa com-
plessiva di € 7.584,41 mediante la variazione di
bilancio descritta nella sezione "Copertura
Finanziaria", che si intende qui integralmente
trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore del-
l'Avvocatura Regionale gli adempimenti rive-

nienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co. 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2011, n. 1898

**Cont. 2669/03/RM - Tribunale di Bari - R.P. c/
- Giudizio civile (Merito): Azione
per risarcimento danni da reato - Competenze
professionali Prof. Avv. Giuseppe SPAGNOLO,
difensore Regione. Riconoscimento del debito
fuori bilancio e variazione di bilancio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con delibera n. 1709 del 21.11.2003 la G.R. autorizzava la costituzione di parte civile della Regione Puglia nel proc. pen. n. 48/11 R.G.P.M. a carico di _____, _____, _____, _____, _____ e _____, imputati di associazione per delinquere e truffa aggravata e continuata di 6 miliardi e 875 milioni di vecchie lire (euro 3.550.641,18) in danno della Regione Puglia.

All'udienza preliminare del 25.11.2003 innanzi al G.U.P. presso il Tribunale di Bari (dott. G. Leonardi), la Regione Puglia, tramite l'avvocato del libero Foro, Giuseppe Spagnolo (incaricato con la citata delibera n. 1709/2003), si costituiva parte civile nei confronti di tutti i predetti imputati.

Al termine delle udienze preliminari del 1° marzo, 2 marzo e 8 marzo 2004 il G.U.P. emetteva sentenza di patteggiamento nei confronti del

A seguito dell'intervenuto patteggiamento, il G.U.P. non poteva pronunciare sentenza di condanna al risarcimento dei danni in favore della Regione Puglia. Conseguentemente, a tutela delle ragioni creditorie, la G.R. incaricava, con delibera n. 631 del 10.5.2004, l'avv. Spagnolo Giuseppe di presentare ricorso per sequestro conservativo e successiva azione di merito tesa al risarcimento dei danni da reato cagionati dal medesimo.

Il Presidente del Tribunale, concesso "inaudita altera parte" il sequestro conservativo con decreto del 31.5.2004 fino alla concorrenza di € 3.550.641,18, lo revocava con ordinanza del 9.7.2004 su opposizione del . A seguito di reclamo proposto in data 10.9.2004 dall'avv. Spagnolo, il Tribunale in composizione collegiale con ordinanza del 30.9.2004, in accoglimento del reclamo, autorizzava il sequestro conservativo.

Con determinazione dirigenziale n. 179 del 20/3/2009 si è provveduto a liquidare le competenze relative alla predetta attività svolta, con riferimento alla Fase Cautelare (Sequestro conservativo, Fase in contraddittorio, Reclamo e Fase ex art. 669 duodecies c.p.c.).

In virtù della delibera di G.R. n. 631 del 2004 l'avv. Spagnolo iniziava il giudizio di Merito notificando atto di citazione in data 18.6.2004, nei confronti del solo , per ottenere la condanna al risarcimento dei danni da reato nella misura di euro 3.600.000,00 oltre interessi e spese.

All'udienza del 29.11.2005 il difensore di controparte chiedeva, ed otteneva, l'estinzione del processo per intervenuto fallimento del

Con lettera datata 19/9/2007 l'avv. Spagnolo ha chiesto il pagamento delle competenze professionali relativamente all'attività svolta nel giudizio di Merito, presentando apposita nota specifica per l'importo di € 22.023,72.

Constatata la regolarità della parcella, redatta conformemente alle condizioni di conferimento incarico in regime di convenzione, le competenze dovute sono state quantificate in complessivi € 22.023,72.

La liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 22.023,72 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Giuseppe Spagnolo, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale. -Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 22.023,72= si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 22.023,72, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Giuseppe Spagnolo;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 22.023,72 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2011, n. 1899

Cont. 961/11/GA - Avv. Pietro Quinto c/ R.P. (colleg. cont. 37/94 Reg. R.: Cons. Stato -Fase cautelare) - R.P. c/ Comune Lecce) - Competenze professionali Avv. Pietro QUINTO (Studio Assoc.), difensore Regione, seguito D.I. n° 450/2011 Trib. Lecce - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- il TAR Lecce, con sent. n. 592/96, in accoglimento del ricorso proposto dal Comune di Lecce, ha annullato la decisione n. 7718/8 spec. 9033, con la quale la Sezione Decentrata di Controllo di Lecce, nella seduta del 4/8/1994, aveva annullato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 88/94 avente ad oggetto la nuova Pianta organica con annesso Regolamento comunale.
- Con deliberazione n. 286 dell'11/2/97 la G.R. ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. della G.R., all'avv. Pietro Quinto, al fine di proporre appello, dinanzi al Consiglio di Stato, avverso la citata sentenza.
- Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 648/97, in accoglimento delle tesi svolte dalla difesa regionale, sospendeva l'esecuzione della sentenza impugnata.
- L'avv. Pietro Quinto, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lett. datata 16/6/1997, sollecitata in data 8/7/2004, ha presentato nota specifica per il pagamento delle competenze spettanti.
- Il predetto legale, non avendo avuto riscontro alle citate richieste, ha intentato la procedura monitoria.
- Pertanto, in data 17/6/2011 è stato notificato il decreto ingiuntivo n. 450/2011 del Tribunale di Lecce (non opposto), con il quale è stato intimato alla R.P. il pagamento, nei confronti dell'avv. Pietro Quinto, della competenze professionali richieste e quantificate nella misura di € 10.901,07 Sorte capitale, oltre Interessi moratori

sulla sorte capitale ingiunta, nonché delle spese e competenze della procedura monitoria **B**) quantificate in € 943,90 (di cui € 675,00 per Imponibile, € 27,00 per CAP, € 140,40 per IVA ed € 101,50 per spese).

- Con fax del 21/7/2011 l'avv. Quinto ha, tra l'altro: 1) rideterminato l'importo richiesto in D.I. a titolo di Sorte Capitale A) in € 8.556,76 (di cui € 5.971,53 per Imponibile al netto dell'acconto corrisposto, € 238,86 per CAP, € 1.242,08 per IVA ed € 1.104,29 per spese; 2) quantificato in € 3.920,74 gli Interessi moratori C) calcolati sulla nuova sorte capitale; 3) confermato le spese e competenze liquidate in decreto ingiuntivo.
- Pertanto, le competenze dovute a saldo ammontano a complessivi € 13.421,40 (A+B+C).
- *Occorre precisare che, con il predetto atto giuntale n. 286/97, a fronte di un impegno di spesa complessivo di £ 5.000.000 assunto sul Cap. 1300 del bilancio 1997, si è provveduto, altresì, a liquidare in favore del prefato legale la somma complessiva di £ 3.034.500 (£ 2.500.000 oltre CAP ed IVA), pari ad € 1.291,14 oltre CAP ed IVA. Detto impegno ha generato un residuo passivo, divenuto in seguito perento, per £ 1.965.000 (£ 5.000.000 - 3.034.500) pari ad € 1.015,10 e per il quale importo si procederà alla reinscrizione in fase di liquidazione con successiva determinazione dirigenziale.*
- Atteso che detto "residuo perento" (€ 1.015,10) non risulta sufficiente a coprire la somma complessiva (€ 13.421,40) come sopra quantificata, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, si rende necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 13.421,40 nei confronti del legale officiato ed alla connessa variazione del bilancio 2011, limitatamente alla residua somma per sorte capitale, pari ad € 7.541,66 (€ 8.556,76 - 1.015,10), con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. 28/2001 E S.M.I.**

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 13.421,40 relativa al riconoscimento del debito, a titolo di pagamento competenze professionali in favore dell'avv. Pietro Quinto (Studio Legale Associato) si provvede, limitatamente alla residua somma per sorte capitale, pari ad € 7.541,66 A) (derivante dalla differenza tra l'importo in D.I. (€ 8.556,76) così come rideterminato ed il residuo perento (€ 1.015,10) da riscriversi), mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap.1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- l'ulteriore somma di € 943,90 B) per spese e competenze liquidate in D.I., nonché quella di € 3.920,74 per Interessi moratori C) vengono finanziate con imputazione ai relativi Capitoli 1317 e 1315 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 13.421,40, (di cui € 1.015,10 quale residuo passivo perento da reinscrivere), si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai pertinenti capitoli.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura complessiva di € 13.421,40, a titolo di competenze professionali a favore dell'avv. Pietro Quinto (Studio Legale Associato);
3. di provvedere al finanziamento della suddetta spesa, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria, che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2011, n. 1904

Cont. n. 1027/11/SI (rif. cont. n. 2218/01/SI) Tribunale di Lecce - Sig. C.G. c/ Regione Puglia. Ratifica incarico in sanatoria e pagamento competenze a legale esterno, Avv. Daniela Piccione, difensore Regione a seguito D.I. n. 186/11 del G. di P. di Nardò. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dal Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- il Sig. Cocciolo Giuseppe, con atto di citazione notificato il 03/05/2005 proponeva appello, dinanzi al Tribunale di Lecce, avverso la sentenza n. 2267/04 del 29/10/2004 con la quale il Giudice di Pace di Lecce aveva rigettato l'opposizione proposta dal Cocciolo medesimo avverso l'ingiunzione prot. n. 1402 del 12/02/2001 emessa dall'Ufficio Regionale del Contenzioso di Lecce, revocato la sospensione dell'esecuzione concessa con decreto del 24/03/2001 e condannato l'appellante al pagamento di una metà delle spese;
- ravvisata la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, in data 19/09/2005 conferiva il mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Daniela Piccione, già officiata nel giudizio di I° grado (D.G.R. n.1928 del 15/12/2001) (Valore della controversia - fino ad € 5.200,00 - Settore di Spesa:Uff.Reg.del Cont.Lecce);
- Si dà atto che il mandato veniva conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla D.G.R. n. 3566 del 31/07/1998;
- il giudizio si definiva con sentenza n. 959/08 con la quale il Tribunale di Lecce accoglieva l'appello ed in riforma della sentenza n. 2267/04, rigettava la domanda di pagamento di somme azionata dalla Regione Puglia ed annullava l'ordinanza ingiunzione emessa dall'Ufficio Regionale del Contenzioso condannando, altresì, l'Ente al pagamento a favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio;
- l'avv. Daniela Piccione, esaurita la propria attività, con racc. a.r. del 27/07/2009 trasmetteva alla Regione Puglia la nota specifica per un importo complessivo di € 2.438,77, al lordo di ritenuta;
- il legale, non avendo avuto riscontro alla suddetta richiesta, al fine di conseguire il proprio credito, presentava all'Ufficio del Giudice di Pace di Nardò ricorso per decreto ingiuntivo ottenendo il D.I. n.186/11 del 24/06/2011, notificato alla Regione Puglia in data 06/07/2011 Prot. n. 11/L/14039 con il quale il Giudice di Pace di

Nardò ha ingiunto all'Amministrazione di pagare la somma di € **3.329,82 oltre C.A.P. e I.V.A(sorto capitale)** a favore dell'avv. Daniela Piccione, nonché le spese della procedura monitoria per un totale di € 470,00 oltre C.A.P., I.V.A. e spese successive occorrente;

- l'avv. interno dell'Avvocatura regionale, responsabile del procedimento, ha dichiarato di non proporre opposizione al D.I. attesa la legittimità della richiesta;
- l'avv. Luigia Fiorenza che rappresenta e difende l'avv. Piccione, ha inviato, mezzo fax, in data 20/07/2011 Prot. n. 11/L/15002 del 21/07/2011, specifica riepilogativa delle somme dovute alla sua assistita, per un importo complessivo, al netto di ritenuta d'acconto di € 4.190,14, rideterminata d'ufficio, nel corretto importo di € 4.190,15;
- al riguardo è opportuno precisare che con la suddetta specifica il professionista ha provveduto a rettificare l'importo dovuto a titolo di onorario, pari ad € 1.394,75 anziché 1.459,75, come erroneamente indicato nel citato decreto.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare, in sanatoria, il mandato conferito dal Presidente della G.R. all'Avv. Daniela Piccione nel giudizio di appello innanzi al Tribunale di Lecce;

considerato, altresì, che il provvedimento di ratifica incarico relativo al I° grado di giudizio non recava l'autorizzazione all'impegno totale presuntivo (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto già liquidato con lo stesso atto di Giunta), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 4.941,80, al lordo di ritenuta, nei confronti del legale officiato ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2011 - limitatamente alla sorte capitale € 4.020,51, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa complessiva di €

4.941,80 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede, limitatamente alla sorte capitale pari ad € 4.020,51, mediante variazione compensativa di bilancio da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- l'ulteriore spesa di € 921,29 relativa a spese di procedura e successive viene finanziata con imputazione al cap. 0001317 del bilancio in corso;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 4.941,80 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione ai pertinenti capitoli;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/03/2011);

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione che si intende qui integralmente trascritta;
- di ratificare, in sanatoria, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di

appello di cui in premessa, a mezzo dell'avv. Daniela Piccione;

- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 4.941,80, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Daniela Piccione;
- di provvedere al finanziamento della suddetta spesa, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 20/2010 art. 13 co. 2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2011, n. 1980

Cont. n. 39/2011/BU. Consiglio di Stato - Roma -. S.A./ Regione Puglia, Comune di Otranto ed altri. Proposizione appello avverso la sentenza n. 1210/2011 del TAR Puglia - Sede di Lecce - I Sezione -. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, con-

fermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 27/12/2010, il sig. S.A. ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -, per l'annullamento, previa sospensione, tra gli altri, il parere negativo espresso dal rappresentante del Servizio Urbanistica Regionale il 29/10/2010 in seno alla conferenza di servizi indetta ex art.5 DPR n.447/1998 dal SUAP del Comune di Otranto.
- Data l'importanza della questione, confermata con nota prot.n.1968 del 1°/3/2011 del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi nel relativo giudizio iscritto al n.39/2011 e resistere al ricorso de quo, accolto con la sentenza n.1210/2011 emessa il 29/6/2011 dal TAR Puglia -Sede di Lecce- I Sezione-.
- Con nota prot. n.9772 del 1°/8/2011, il Dirigente del Servizio Urbanistica ha ravvisato l'opportunità di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la detta sentenza.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 5/8/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di proporre appello avverso la citata sentenza n.1210/2011 del TAR Puglia -Sede di Lecce.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'ado-

zione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1210 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce - I Sezione -, depositata il 29/6/2011, a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13settembre 2011, n. 1987

Cont. 429/11/SH - TAR Lazio - Ricorso AATO CALORE IRPINO c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio. - Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Luca Alberto Clarizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso notificato in data 2.03.2011, l'Auto-rità d'Ambito Territoriale Ottimale - AATO - "Calore Irpino" chiedeva, dinanzi al Tar Lazio, l'annullamento, previa sospensione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.12.2010, così rubricato "Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Campania e Puglia in relazione alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli"; della deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17.12.2010; della nota della Regione Puglia del 4.11.2010; dell'Intesa con la Regione Campania, nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale

Al fine di tutelare la posizione processuale della Regione Puglia, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 9.05.2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Luca Alberto Clarizio, già officiato in precedenti analoghi giudizi, nato a Valenzano (Ba) il 9/7/1959 domiciliato in Bari alla via Vito Nicola De Nicolò n° 7 - Cod. Fisc.: CLR LLB 59L09 L5710. (codice U.P.B. 1.3.1)

(Valore della controversia:Indeterminabile di particolare importanza attesa la complessità delle questioni giuridiche trattate; Settore di spesa: LL.PP.);

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998.

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La presumibile complessiva spesa di € 10.000,00 di cui € 2.000,00, a titolo di acconto per le spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n. 11/L/6325 del 25.03.2011.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv. Luca Alberto Clarizio;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2011, n. 1988

Cont. 1202/011/CA. TAR Lecce. N.N. c/ Regione Puglia Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo Prof. Nicola Colaianni e avv. Sabino Persichella.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso al Tar Bari, ritualmente notificato, il sig. N.N. ha chiesto al Tar Lecce, previa sospensione, l'annullamento della nota del Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale prot. n. 1751 del 13.07.011, con la quale veniva comunicato l'insediamento del dott. Giuseppantonio Stanco nella carica di Commissario unico affidatogli ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l.r. n. 12/2011 con decreto del Presidente della Regione n. 701 del 4/7/2011, nonché delle deliberazioni di G.R. n. 1483 del 4/7/2011 e n. 1484 del 4/7/2011.

L'Assessore regionale, con delega alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, Fabiano Amati, giusta delega del Presidente della G.R. prot. n. AOO 021 -9535 del 08/08/2011, ravvisata la necessità di costituirsi in giudizio dinanzi il Tar Lecce, attesa l'urgenza, con proprio provvedimento del 08/08/2011, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al Prof. Nicola Colaianni e all'avv. Sabino Persichella.

Si dà atto, che il mandato al legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate; Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La presumibile spesa complessiva di € 30.000,00 di cui € 2.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avv. Sabino Persichella, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati reg.li secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2/2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato dell'Ass.re Regionale Fabiano Amati, giusta

delega del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi in giudizio dinanzi al Tar Lecce a mezzo del Prof. Nicola Colaiani e dell'avv. Sabino Persichella;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2011, n. 2019

Cont. n. 1249/09/DL-BU. Consiglio di Stato - Roma -. Vetreria O. di M.E. SRL/ Regione Puglia - Comune di Trani -. Proposizione appello avverso la sentenza n.4286/2010 del TAR Puglia - Sede di Bari -. Ratifica incarico difensori legali interni, avv.ti Sabina O. di LECCE e Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso straordinario al Capo dello Stato del 4/9/2009, trasposto in sede giurisdizionale, la Vetreria O. di M.E. srl impugnava il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Trani nella parte in cui disciplina il suolo del quale è proprietaria.

Data l'importanza della questione, si è ravvisata l'opportunità, confermata con nota del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 23/2/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Sabina O. di Lecce.

Con sentenza n.4286/2010 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, in accoglimento del citato ricorso, ha annullato in parte qua il PUG del Comune di Trani.

Data l'importanza della questione, confermata con nota del 21/2/2011 prot. n.1673, del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, si è ravvisata l'opportunità di proporre appello avverso la citata sentenza innanzi al Consiglio di Stato.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 20/5/2011 mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Sabina O. di Lecce e Anna Bucci.

I predetti incarichi difensivi sono disciplinati dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere in primo grado alla lite di che trattasi e di proporre appello avverso la sentenza n.4286/2010 del TAR Bari.

Valore della controversia: indeterminabile; Set-
tore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare anche per il primo grado l'operato del Presidente della G.R. di resistenza nel giudizio sopra indicato a mezzo dell'avvocato già incaricato, nonché di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n.4286/2010 depositata il 22/12/2010 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - II Sezione, di cui in epigrafe, a mezzo degli avv.ti Sabina O. di Lecce e Anna Bucci;
- di dare atto che gli incarichi difensivi sono conferiti agli avvocati regionali alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che gli incarichi difensivi conferiti con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officiati a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2011, n. 2020

Cont. n. 55/09/DL-BU. Consiglio di Stato - Roma -. M.G./ Regione Puglia - Comune di Trani -. Proposizione appello avverso la sentenza n.4272/2010 del TAR Puglia - Sede di Bari -. Ratifica incarico difensori legali interni, avv.ti Sabina O. di LECCE e Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'i-

struttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso del 30/12/2008, notificato il 7/1/2009, la sig.ra M.G. impugnava il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Trani nella parte in cui disciplina il suolo del quale è proprietaria.

Data l'importanza della questione, si è ravvisata l'opportunità, confermata con nota del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 8/10/2010 mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Sabina O. di Lecce ed Anna Bucci.

Con sentenza n.4272/2010 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, in accoglimento del citato ricorso, ha annullato in parte qua il PUG del Comune di Trani.

Data l'importanza della questione, confermata con nota del 21/2/2011 prot. n.1673, del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, si è ravvisata l'opportunità di proporre appello avverso la citata sentenza innanzi al Consiglio di Stato.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 20/5/2011 mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Sabina O. di Lecce e Anna Bucci.

I predetti incarichi difensivi sono disciplinati dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere in primo grado alla lite di che trattasi e di proporre appello avverso la sentenza n.4272/2010 del TAR Bari.

Valore della controversia: indeterminabile; Set-tore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regola-

mento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare anche per il primo grado l'operato del Presidente della G.R. di resistenza nel giudizio sopra indicato a mezzo degli avvocati già incaricati, nonché di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n.4272/2010 depositata il 22/12/2010 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -II Sezione, di cui in epigrafe, a mezzo degli avv.ti Sabina O. di Lecce e Anna Bucci;
- di dare atto che gli incarichi difensivi sono conferiti agli avvocati regionali alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che gli incarichi difensivi conferiti con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officiati a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2011, n. 2021

Cont. n. 1019/09/DL-BU. Consiglio di Stato - Roma -. M.F./ Regione Puglia - Comune di Trani - Provincia di Bari. Proposizione appello avverso la sentenza n. 4274/2010 del TAR Puglia - Sede di Bari -. Ratifica incarico difensori legali interni, avv.ti Sabina O. di LECCE e Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso del 4/7/2009, notificato il 6 detti, il sig. M.F. impugnava il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Trani nella parte in cui disciplina il suolo del quale è proprietario.

Data l'importanza della questione, si è ravvisata l'opportunità, confermata con nota del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 11/10/2010 mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Sabina O. di Lecce ed Anna Bucci.

Con sentenza n.4274/2010 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, in accoglimento del citato ricorso, ha annullato in parte qua il PUG del Comune di Trani.

Data l'importanza della questione, confermata con nota del 21/2/2011 prot. n.1673, del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, si è ravvisata l'opportunità di proporre appello avverso la citata sentenza innanzi al Consiglio di Stato.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 31/5/2011 mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Sabina O. di Lecce e Anna Bucci.

I predetti incarichi difensivi sono disciplinati dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi e di proporre appello avverso la sentenza n.4274/2010 del TAR Bari.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R di resistenza nel giudizio sopra indicato a mezzo

degli avvocati già incaricati, nonchè di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n.4274/2010 depositata il 22/12/2010 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -II Sezione, di cui in epigrafe, a mezzo degli avv.ti Sabina O. di Lecce e Anna Bucci;

- di dare atto che gli incarichi difensivi sono conferiti agli avvocati regionali alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che gli incarichi difensivi conferiti con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officiati a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2011, n. 2022

Cont. n. 1011/09/DL-BU. Consiglio di Stato - Roma -. M.I./ Regione Puglia - Comune di Trani - Provincia di Bari. Proposizione appello avverso la sentenza n.4278/2010 del TAR Puglia - Sede di Bari -. Ratifica incarico difensori legali interni, avv.ti Sabina O. di LECCE e Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso del 29/6/2009, notificato il 6/7/2009, la sig.ra M.I. impugnava il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Trani nella parte in cui disciplina il suolo del quale è proprietaria.

Data l'importanza della questione, si è ravvisata l'opportunità, confermata con nota del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 8/10/2010 mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Sabina O. di Lecce ed Anna Bucci.

Con sentenza n.4278/2010 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, in accoglimento del citato ricorso, ha annullato in parte qua il PUG del Comune di Trani.

Data l'importanza della questione, confermata con nota del 21/2/2011 prot. n.1673, del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, si è ravvisata l'opportunità di proporre appello avverso la citata sentenza innanzi al Consiglio di Stato.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 31/5/2011 mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Sabina O. di Lecce e Anna Bucci.

I predetti incarichi difensivi sono disciplinati dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi e di proporre appello avverso la sentenza n.4278/2010 del TAR Bari.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89,

comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R di resistenza nel giudizio sopra indicato a mezzo degli avvocati già incaricati, nonchè di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n.4278/2010 depositata il 22/12/2010 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - II Sezione, di cui in epigrafe, a mezzo degli avv.ti Sabina O. di Lecce e Anna Bucci;
- di dare atto che gli incarichi difensivi sono conferiti agli avvocati regionali alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che gli incarichi difensivi conferiti con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officiati a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2011, n. 2023

Cont. n. 978/09/DL-BU. Consiglio di Stato - Roma -. F.M.P.-F.E./ Regione Puglia - Comune di Trani -. Proposizione appello avverso la sentenza n. 4275/2010 del TAR Puglia - Sede di Bari -. Ratifica incarico difensori legali interni, avv.ti Sabina O. di LECCE e Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso notificato il 6/7/2009, le sigg.re F.M.P. e F.E. impugnavano il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Trani nella parte in cui disciplina il suolo della quale sono proprietarie.

Data l'importanza della questione, si è ravvisata l'opportunità, confermata con nota del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 8/10/2010 mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Sabina O. di Lecce ed Anna Bucci.

Con sentenza n.4275/2010 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, in accoglimento del citato ricorso, ha annullato in parte qua il PUG del Comune di Trani.

Data l'importanza della questione, confermata con nota del 21/2/2011 prot. n.1673, del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, si è ravvisata l'opportunità di proporre appello avverso la citata sentenza innanzi al Consiglio di Stato.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 31/5/2011 mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Sabina O. di Lecce e Anna Bucci.

I predetti incarichi difensivi sono disciplinati dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere in primo grado alla lite di che trattasi e di proporre appello avverso la sentenza n.4275/2010 del TAR Bari.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare anche per il primo grado l'operato del Presidente della G.R. di resistenza nel giudizio sopra indicato a mezzo degli avvocati già incaricati, nonchè di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 4275/2010 depositata il 22/12/2010 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -II Sezione, di cui in epigrafe, a mezzo degli avv.ti Sabina O. di Lecce e Anna Bucci;

- di dare atto che gli incarichi difensivi sono conferiti agli avvocati regionali alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì atto, che gli incarichi difensivi conferiti con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officiati a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2011, n. 2024

Cont. n. 35/09/DL-BU. Consiglio di Stato - Roma -. Il Nido della Felicità srl/ Regione Puglia- Comune di Trani -. Proposizione appello avverso la sentenza n. 4270/2010 del TAR Puglia - Sede di Bari -. Ratifica incarico difensori legali interni, avv.ti Sabina O. di LECCE e Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso del 30/12/2008, notificato il 5/1/2009, Il Nido del Felicità srl impugnava il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Trani nella parte in cui disciplina il suolo del quale è proprietaria.

Data l'importanza della questione, si è ravvisata l'opportunità, confermata con nota del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 8/10/2010 mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Sabina O. di Lecce ed Anna Bucci.

Con sentenza n.4270/2010 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, in accoglimento del citato ricorso, ha annullato in parte qua il PUG del Comune di Trani.

Data l'importanza della questione, confermata con nota del 21/2/2011 prot. n.1673, del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, si è ravvisata l'opportunità di proporre appello avverso la citata sentenza innanzi al Consiglio di Stato.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 31/5/2011 mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Sabina O. di Lecce e Anna Bucci.

I predetti incarichi difensivi sono disciplinati dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere in primo grado alla lite di che trattasi e di proporre appello avverso la sentenza n.4270/2010 del TAR Bari.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare anche per il primo grado l'operato del Presidente della G.R. di resistenza nel giudizio sopra indicato a mezzo degli avvocati già incaricati, nonchè di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 4270/2010 depositata il 22/12/2010 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -II Sezione, di cui in epigrafe, a mezzo degli avv.ti Sabina O. di Lecce e Anna Bucci;
- di dare atto che gli incarichi difensivi sono conferiti agli avvocati regionali alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì atto, che gli incarichi difensivi conferiti con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officiati a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2011, n. 2025

Cont. n. 560/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. Dott. M.F. M. srl, S. srl / Comune di Grottaglie e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso del 18/3/2011, notificato il 21 detti, iscritto al n.619/2011, il Dr. Mf, la M. srl e la S. srl hanno impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -, per l'annullamento, fra l'altro, il PRG di Grottaglie approvato definitivamente con DGR n.2965 del 28/12/2010.

Data l'importanza della questione, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 31/8/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno

contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

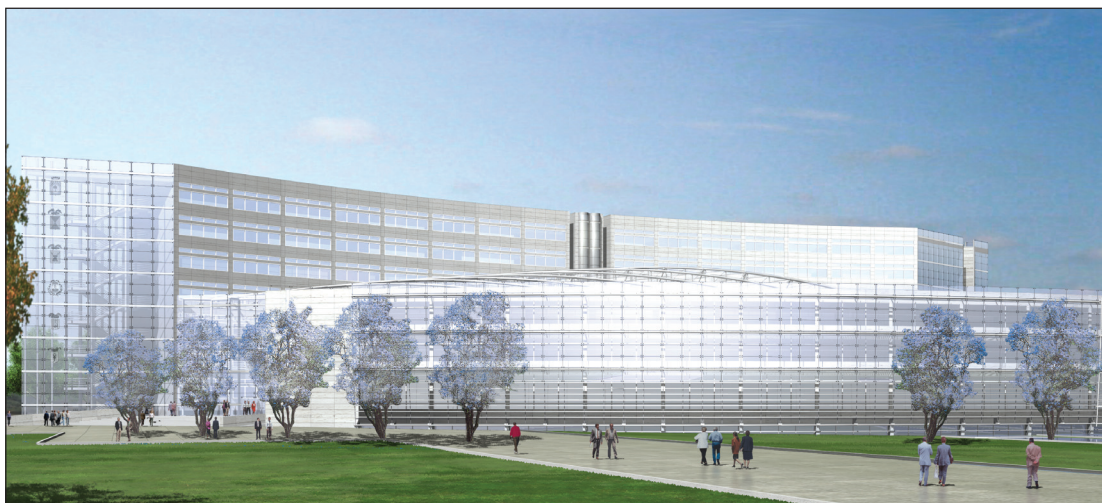
a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO **UFFICIALE** **DELLA REGIONE PUGLIA**

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**